



COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI AMM.VE
ALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI,
ORDINANZE E DETERMINAZIONI COMUNALI

ART. 1 DISCIPLINA

Il presente regolamento disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, ordinanze del sindaco e determinazioni dirigenziali.

ART. 2 LIMITI EDITTALI

In conformità all'art. 7 bis del d. Lvo n. 267 del 18.8.2000, introdotto con la legge n. 3 del 16.1.2003, i limiti edittali previsti per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono individuati nel minimo di euro 25,00 e nel massimo di euro 500,00.

ART. 3 SANZIONI PREVISTE

Per le violazioni alle norme dei regolamenti, ordinanze e determinazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applica la sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00. Qualora lo stesso fatto è previsto e punito anche da una disposizione di legge statale o regionale, si applica la sanzione da quest'ultima prevista.

Nei regolamenti, ordinanze e determinazioni di futura emanazione possono essere previste singole sanzioni, graduate secondo la gravità delle violazioni, purché contenute entro i limiti edittali di cui all'art. 2.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, per le violazioni di cui al comma 1 sono applicabili, come sanzioni accessorie, esclusivamente quelle previste dal combinato disposto degli art. 13 e 20, comma 3 e 4, della legge n. 689/81, con le forme e le procedure previste dal capo 1 della stessa legge e dal D.P.R. 29.7.1982, n. 571.

E' fatta salva l'applicazione di ogni altra sanzione accessoria prevista dalle leggi vigenti, purché applicabile alle violazioni ai precetti contenuti nei regolamenti, ordinanze o determinazioni di cui al precedente art. 1.

ART. 4 COMPETENZA NEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. Il procedimento di applicazione delle sanzioni pecuniari principali ed accessorie di cui al precedente art. 3 è disciplinato dal Capo 1 della Legge n. 689/81 e dalla Legge Regionale Toscana 18.12.2000 n. 81;
2. L'autorità competente a ricevere il rapporto è individuata nell'art. 17 della Legge 689/81.

ART. 5 REITERAZIONE

1. Nei casi di reiterazione specifica, se non vi è stata oblazione, con l'ordinanza ingiunzione deve essere applicata la sanzione pecuniaria non inferiore alla metà del massimo stabilito.

2. Il principio di cui al comma precedente non si applica quando in sede di esame dei criteri previsti dall'art. 11 della Legge 689/81, essi si evidenziano chiaramente tutti favorevoli all'autore della violazione.

ART. 6

TERMINI PER L'EMISSIONE DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE

1. I termini per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione sono così fissati:
 - a) entro tre mesi dalla data di ricevimento degli scritti difensivi, se non si ritiene di procedere ad archiviazione;
 - b) entro 3 mesi dall'audizione dell'interessato quando questi ne faccia esplicita richiesta;
 - c) entro tre mesi dal ricevimento del rapporto di cui all'art. 17 della Legge n. 689/81, se non sono stati presentati scritti difensivi o chiesto di essere sentiti;
 - d) Entro otto mesi quando esigenze istruttorie richiedono l'acquisizione di atti o pareri di altri uffici od Enti, anche se l'acquisizione degli atti non si è avuta o il parere non è stato espresso.
2. Per i termini di decorrenza si fa riferimento alla data del timbro di arrivo del protocollo generale.
3. Se gli atti vengono depositati a mano direttamente al Comando di P.M. il termine decorre dal giorno di consegna.

ART. 7

SEQUESTRO E CONFISCA

1. In attuazione degli articoli 13 e 20 della legge 24/11/81, n. 689 e salvo i casi di sequestro per violazioni costituenti illeciti penali, quando è accertata una violazione amministrativa alle norme dei regolamenti comunali gli organi di vigilanza possono procedere al sequestro nei casi in cui può essere disposta la confisca amministrativa (facoltativa) e dispongono il sequestro nei casi in cui la confisca amministrativa è resa obbligatoria;
2. Se non si procede a confisca le cose sequestrate devono essere restituite agli aventi diritto;
3. Se non si è proceduto a sequestro penale per fatti costituenti reato, gli aventi diritto possono chiedere il dissequestro e la restituzione delle cose fino a quando il procedimento amministrativo non si sia concluso, anche prescindendo dall'opposizione al verbale di sequestro ex art. 19 della legge 689/81. La decisione sull'istanza deve comunque tenere conto della personalità del richiedente, del fatto che la restituzione delle cose non serva a reiterare la violazione, nonché della non necessità di procedere a confisca facoltativa.
4. Sono a carico dell'autore della violazione o del soggetto obbligato in solido tutte le spese sostenute per la rimozione, il trasporto e la custodia delle cose sequestrate.
5. Per tutto quanto non previsto, in materia di sequestro e confisca si applicano gli art. 13, 18, 19,20 e 22 della legge 689/81 e il d.p.r. 29.7.82 n. 571.

ART. 8

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio.